

Roma, 14 gennaio 2022

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia 11- 00187 Roma

A mezzo p.e.c. protocollo@pec.gpdp.it

Segnalazione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 196/2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom, in persona del Presidente avv. Angelo Di Lorenzo (cod. fisc. 96500480585 - p.e.c. milleavvocati@pec.it), associazione di avvocati italiani che ha lo scopo di tutelare i diritti naturali e le libertà fondamentali degli individui, espone quanto segue.

In data 07.01.2022 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 1 del 2022, entrato in vigore il 08.01.2022 avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID_19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”* il quale, dopo aver premesso e richiamato la copiosa normativa emergenziale emanata con la decretazione di urgenza dal governo italiano:

- Con l'art. 1 di detto D.L. n. 1 del 2022 ha introdotto l'art. 4 quater nel D.L. 1 aprile 2021 n.44 convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2021 n. 76, che impone l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'art. 3ter D.L. 44/21 a tutti *“i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”*;
- con l'art. 1 comma 9 (che ha introdotto nel sistema del D.L. 44/21 anche l'art. 4 sexies) si sono previste le sanzioni pecuniarie per la violazione dell'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni di cui all'art. 4quater, prevedendo che, per l'inosservanza, *“si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter”. 3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio*

Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87"-

Tale previsione risulta gravemente violativa dei diritti dei soggetti interessati comportando il TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI SENSIBILI, la VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EU 2016/679.

Come attestato dagli innumerevoli pronunciamenti di questa Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà delle persone, uno dei settori più rilevante è quello del trattamento dei dati relativi al diritto alla salute. Nel sistema del Codice privacy all'art. 1. *“Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.”*

L'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che, *“in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:*

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;*
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;*
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;*
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;*
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;*
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.*

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; (1)

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni”.

Il D. Lgs. n° 51/2018 - recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/6809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati” - in attuazione della sopra richiamata direttiva europea n° 2016/689, sancisce il divieto e le conseguenti sanzioni in relazione alla trasmissione di dati di natura sensibile, diversi da quelli di natura esclusivamente penale, senza il consenso dell'interessato.

Nello specifico, il suddetto trattamento illecito dei dati personali è sanzionato ai sensi degli artt. 41 - 43 del D. Lgs. 51/2018; le predette norme prevedono pesanti sanzioni a carico dei funzionari, dipendenti pubblici o privati che concretamente trasferiranno, useranno, cederanno, tratteranno, senza il previo consenso scritto, i dati personali dell'istante (es. trasferimento dati da Ordini professionali a Regione, da datore di lavoro ad ASL etc.), al fine di accertare il c.d. “adempimento dell'obbligo vaccinale”.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, abusando dei suoi poteri di emanare i decreti legge, anche con cadenza settimanale, pregiudicando anche il potere legislativo, induce una parte del Popolo italiano, ed esattamente gli ultracinquantenni, a condotte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 28, 32, 117 Costituzione, sono discriminatorie per chi non acconsente all'acquisizione dei dati personali ai fini di una vaccinazione di cui non presta il consenso.

Anche perché l'Agenzia Italiana per il farmaco, prima dell'emissione di suddetta ordinanza, ha diffuso la seguente comunicazione: “si informano gli utenti dei Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio che, a seguito della pubblicazione della Determinazione AIFA n.911 nella GU n.187 del

06.08.2021, a partire dal 07/08/2021 è possibile utilizzare anche l'anticorpo monoclonale sotrovimab, per la seguente indicazione terapeutica: trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati per COVID-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa”.

Pertanto, la trasmissione dei dati personali sanitari all’Agenzia delle Entrate rappresenta una grave violazione della privacy del cittadino.

Quindi, avendo cure alternative previste dall’AIFA, la campagna vaccinale propagandata dal Governo Draghi rappresenta solo un atto di coercizione a titolo puramente personale per costringere una parte degli italiani a vaccinazione, confondendo l’obbligo con la libertà, perché alla sanzione pecuniaria prevista dalla violazione è aggiunta l’ulteriore sanzione di privazione del lavoro e della retribuzione anche ai soggetti non rientranti nelle categorie di cui al D.L. 172 del 26 novembre 2021 (ancora nemmeno convertito in legge), in quanto per tali persone, in ragione dell’età, gli è precluso l’accesso sui luoghi di lavoro in virtù del nuovo art. 4quinquies comma 1 D.L. 44/21 introdotto dall’art. 1 D.L. 1/22.

Operato del governo per cui ci si riserva di adire le competenti sedi penali e civili, ma che in questa sede richiede una specifica tutela dell’Authority garante del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Tutto ciò premesso, l’Associazione “Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom”, come sopra rappresentata e domiciliata,

CHIEDE

Al Garante per la Protezione dei dati personali, esaminata la segnalazione che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti dell’autorità emanante la normativa censurata ogni opportuno provvedimento e, in particolare l’avvertimento formale che:

- 1) La disciplina censurata condiziona i diritti e le libertà personali che non trovano nella novella introdotta il rispetto dei principi basilari e delle leggi in vigore nel sistema nazionale, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e di quelli sovranazionali.
- 2) Tale disciplina denunciata travalica il diritto alla segretezza e alla conservazione dei dati personali, introducendo un sistema di verifica dello stato vaccinale, ponendosi in violazione di principi base del Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali.

Con osservanza.

Avv. Angela Coviello

Consiglio Direttivo
Angela Coviello

Avv. Angelo Di Lorenzo

Angelo Di Lorenzo
Presidente

UNITED LAWYERS
FOR FREEDOM